

COMMISSIONE VII
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

67.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

INDICE

| | PAG. |
|--|------|
| Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio): | |
| Fiandrotti ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80); | |
| Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581); | |
| Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484); | |
| Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781); | |
| Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507) | 3 |
| Portatadino Costante, <i>Presidente</i> | 3, 4 |

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80); Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581); Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484); Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781); Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari »; Zangheri ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Poli Bortone ed altri: « Ristrutturazione dell'ordinamento universitario »; Tesini ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Guerzoni ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari ».

Ricordo che nella precedente seduta erano stati accantonati gli articoli 11 e 12. Al fine di consentire un ulteriore approfondimento informale delle tematiche inerenti l'articolo 11, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,5, è ripresa alle 10.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, dispongo, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Comunico che il relatore, onorevole Tesini, ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 11, nonché il seguente articolo aggiuntivo:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Attività di docenza).

1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto già previsto dagli articoli 1, 9 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici anche nei corsi di diploma universitario e nei corsi recepiti dagli statuti secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 della presente legge. I ricercatori, a integrazione di quanto già previsto dagli articoli 30, 31 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono anche ai compiti didattici di cui ai successivi commi.

2. È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 11-bis.

3. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, relatori di tesi di laurea ed essere impegnati nei corsi di dottorato di ricerca.

4. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come modificato dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti vacanti per qualsiasi ragione possono essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Il conferimento della supplenza non dà diritto a riserva di posti nei concorsi ».

5. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma possono essere sdoppiati in presenza di un numero di studenti iscritti, per ciascun corso attivato, superiore a 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento, che può essere anche retribuito, in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, qualora l'impegno didattico dell'interessato complessivamente considerato superi quello previsto dalla relativa normativa.

11. 28.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Tutorato).

1. I servizi di tutorato vengono istituiti nell'ambito delle strutture didattiche sotto la responsabilità dei relativi organi,

con la finalità di assistere gli studenti nell'orientamento agli studi e durante il percorso curricolare, facilitandone le scelte individuali e rimuovendo le difficoltà che potrebbero ostacolarne la proficua frequenza dei corsi, anche attraverso proposte che tengano conto delle effettive necessità, delle attitudini e delle sopravvenute esigenze.

2. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

11. 01.

Avverto che, per l'imminenza di votazioni in Assemblea, sono costretto a sospendere nuovamente i nostri lavori che riprenderanno al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 10,5, è ripresa alle 13,10.

PRESIDENTE. Anche in considerazione del fatto che il ministro Ruberti ha comunicato di non poter più partecipare per oggi ai lavori della nostra Commissione, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 4 aprile 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO